

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“GRUPPO ITALIANO DI STUDIO IN ORTOPEDIA
DELL'OSTEOPOROSI SEVERA”- ASSOCIAZIONE G.I.S.O.O.S.
STATUTO

TITOLO I- Disposizioni generali

Articolo 1. Denominazione

E' costituita un'Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata **“Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia dell'Osteoporosi Severa”** (per brevità **Associazione G.I.S.O.O.S. A.P.S.**) ai sensi ed in osservanza alla Legge 7/12/2000 n.383 e Legge 9/11/2000 n.328.

Articolo 2. Sede

L'Associazione ha sede in Roma, presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria “Policlinico Tor Vergata” – V.le Oxford, 81 – 00133 ROMA. Non ha fini di lucro ed è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili. L'Associazione avrà durata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata con verbale di assemblea straordinaria da tenersi a termine di Statuto e di Legge. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Articolo 3. Oggetto Sociale

L'Associazione, che sviluppa ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito della ricerca scientifica si configura quale ente associativo di promozione sociale, per lo svolgimento di attività di utilità sociale in favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della dignità e libertà personale degli associati. Essa, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà, ha per scopo l'attività di ricerca scientifica. L'Associazione individua quali punti qualificanti della propria attività i seguenti:

- si propone di promuovere e favorire la ricerca tecnico–scientifica nel campo dell'osteoporosi severa, delle fratture da fragilità e delle patologie del metabolismo osseo in generale, lo sviluppo e il corretto esercizio della professione ortopedica e l'aggiornamento continuo sui temi suddetti al fine di assicurare i migliori standard

assistenziali .

- promuovere ed organizzare incontri di studio, convegni, indagini epidemiologiche, studi clinici osservazionali, studi clinici interventistici, rilevazioni statistiche.
- può diffondere informazioni e produrre documentazioni relative ai propri campi di interesse, promuovere, sostenere e realizzare ogni iniziativa volta ad attuare lo sviluppo, la valorizzazione ed il progresso dello studio delle patologie suddette e può svolgere attività di ricerca, di divulgazione e di formazione secondo i Programmi di Educazione Continua in Medicina promossi dalle singole Regioni e/o dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a favore dei propri Soci e/o anche di terzi.

Al fine del perseguimento degli obiettivi suddetti l'Associazione potrà instaurare collaborazioni dirette con Università, Enti di ricerca e altre Fondazioni.

- di rappresentare e promuovere l'ambito scientifico di pertinenza nei confronti delle Istituzioni e comunque di terzi; in particolare cura i rapporti con le altre Associazioni Scientifiche Nazionali e Internazionali, con i Ministeri, le Regioni, gli Organi Professionali, i gruppi cooperativi di ricerca clinica di base e le Istituzioni in genere.

Articolo 4. Finalità. L'Associazione attua le sue finalità attraverso strutture decentrate e distaccate anche al di fuori del territorio Nazionale, con attività programmate nelle forme e con le modalità decise dal Consiglio Direttivo. Ha facoltà di promuovere e/o coordinare iniziative con Enti pubblici, privati ed organizzazioni sociali, può istituire apposite sedi distaccate che abbiano una loro autonomia organizzativa.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi sociali promuove pubblicazioni ed iniziative di qualsiasi tipo e natura attraverso lo scopo dell'Associazione. Promuove, inoltre, la raccolta di fondi e la richiesta di contributi, pubblici o privati, da destinare agli scopi dell'Associazione.

TITOLO II -SOCI

Articolo 5. Soci

Possono acquisire la qualità di soci sia le persone fisiche che quelle giuridiche e sono :

- **Soci fondatori** sono le persone fisiche e giuridiche che hanno costituito

l'Associazione che condividendo le finalità istituzionali dell'Associazione si impegnano a collaborare al loro conseguimento.

- **Soci ordinari** sono le persone fisiche e giuridiche che condividendo le finalità istituzionali dell'Associazione si impegnano a collaborare al loro conseguimento. La qualità di socio ordinario si acquista con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e con il versamento della quota stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri se non per causa di morte. In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al patrimonio dell'Associazione.

La domanda di ammissione deve essere corredata dalla referenza di almeno due soci. L'Assemblea dei soci può in alcuni casi disporre l'esenzione del versamento della quota ordinaria. Si perde la qualità di socio per recesso, dimissioni, morosità (due annualità consecutive) e indegnità, in seguito a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 6. Esclusione da Socio

L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei presenti, delibera l'esclusione del socio su proposta del Consiglio Direttivo nel caso di incompatibilità tra il comportamento del socio e le finalità dell'Associazione.

Articolo 7. Partecipanti

Sono PARTECIPANTI la vita dell'Associazione coloro che condividono le finalità statutarie, operano per il perseguimento di esse, pur non assumendo la qualità di socio con le relative responsabilità. I criteri ed il regolamento per l'ammissione dei partecipanti nell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea.

Articolo 8. Attività dei Soci

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività volontarie, libere e gratuite, svolte dai soci e partecipanti per il perseguimento dei fini istituzionali.

Può, tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti oppure avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 9. Cessioni

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizio rese ai familiari conviventi degli associati sono equiparate a quelle rese agli associati.

TITOLO III- ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10. Organi

Organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidenza;
- d) Collegio dei Revisori dei Conti ovvero il Revisore Unico (se nominati).

Articolo 11. Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento della quota annuale, che hanno diritto di voto. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvare gli orientamenti generali dell'Associazione;
- approvare i criteri di ammissione ed esclusione dei soci;
- deliberare il bilancio consuntivo (entro il 30 giugno di ogni anno);
- approvare le quote associative annuali dei soci;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare tutti gli atti inerenti lo Statuto e le sue modificazioni;
- approvare i regolamenti associativi.

Articolo 12. L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci presenti e rappresentati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti. Ogni socio rappresenta un voto. Tutti i soci con diritto di voto sono eleggibili per gli incarichi direttivi dell'Associazione. Ciascun socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio con delega scritta e firmata. Nessun socio può cumulare più di tre deleghe.

Articolo 13. Convocazione Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante contestuale pubblicazione presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data prevista.

L'Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta che viene ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo oppure, con le medesime modalità, da un numero di associati che rappresenti almeno un terzo dei soci.

Articolo 14. L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, convocata dal Presidente, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di associati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati e delibera a maggioranza dei voti. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 15. Pubblicità atti

Tutte le delibere e gli atti assembleari sono esposti presso la sede dell'Associazione, a cura del Presidente e del Segretario, entro 15 giorni dalla data di deliberazione.

Con le stesse modalità sono pubblicati i bilanci ed i rendiconti annuali.

Le delibere, i rendiconti e gli atti saranno altresì consegnati ai soci che ne faranno formale richiesta scritta.

Articolo 16. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da non più di 7 membri eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci. Resta in carica per la durata di tre esercizi. In caso di dimissioni, il Consiglio provvede alla sostituzione del consigliere alla prima riunione. Le cooptazioni non possono superare il numero di due, per la durata in carica del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui si dimetta la metà più uno dei Consiglieri, l'intero Consiglio di intende decaduto e si procede conseguentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando è richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.

Il Consiglio ha il compito di attuare le Direttive Generali stabilite dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali, predisporre i bilanci annuali, l'adesione dei nuovi associati.. Spettano comunque al Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono riservati, dalla legge e dal presente Statuto, all'Assemblea. Elegge il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Stabilisce i criteri per gli incarichi; fissa il numero, i compiti e i rimborsi dei collaboratori

amministrativi; delibera sulla quota di versamento dei partecipanti; compila il regolamento operativo ed amministrativo dell'Associazione, delibera inoltre sull'assunzione di personale. Il Presidente presiede le riunioni e svolge tutti gli adempimenti finalizzati all'attività del Consiglio stesso.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio riferendone allo stesso tempestivamente e, in ogni caso, nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 17. La Presidenza.

La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vice Presidente se nominato.

La Presidenza segue e garantisce nelle attività sociali e culturali il perseguimento dei fini statutari e degli obiettivi associativi; coordina le attività dell'Associazione sottoponendole alla valutazione ed alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento tutte le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vice Presidente se nominato o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione e presiede le sedute del Consiglio. È il responsabile esecutivo delle decisioni del Consiglio Direttivo e ne cura ogni fase attuativa. Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del Consiglio in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti stabilendone materia e limiti. Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Articolo 18. Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea ed i suoi componenti sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o nell'Elenco dei Revisori Contabili; è composto da tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente e due supplenti eletti anche tra non soci.

I Revisori provvedono al riscontro della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, controllano i rendiconti esprimendo le loro osservazioni in apposita relazione e verificano le consistenze di essa.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere sempre riconfermati. Essi riferiscono all'Assemblea e le loro riunioni devono risultare da apposito verbale.

In sostituzione del Collegio può essere nominato un Revisore Unico con le medesime funzioni e con i medesimi poteri del Collegio stesso.

TITOLO IV - PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 19. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote e dai contributi dei soci;
- b. dai beni mobili ed immobili che divengono proprietà dell'Associazione e siano destinati ai fini statutari;
- c. da erogazioni, eredità, donazioni e lasciti;
- d. da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Il finanziamento annuale proviene:

1. dalle quote annuali dei soci e dai versamenti dei partecipanti;
2. da contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti od istituzioni pubbliche,
3. anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi previsti dallo Statuto;
4. da contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
5. erogazioni liberali degli associati e di terzi;
6. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate all'autofinanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
7. da ogni altra entrata pubblica e privata che concorra ad incrementare l'attività associativa e compatibile con le finalità statutarie e dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 20. Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto obbligo dell'approvazione del bilancio consuntivo annuale entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a

finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce o a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'Associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

TITOLO V - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche tra non soci. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, delle Legge 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, ed in maniera specifica a quella di cui alla Legge 07/12/2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modifiche ed integrazioni e conformemente al Decreto Legislativo 04/12/1997, n. 460 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all'articolo 8 della Legge 266/91.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Roma

Il presente Statuto si compone di 22 articoli .Letto ,approvato e sottoscritto

I Soci Fondatori :

Tarantino Umberto,

Verdoia Cesare Alberto o Cesare

Iolascon Giovanni

Capone Antonio

Nardi Alfredo

Resmini Giuseppina

Molfetta Luigi

Topa Gaetano